

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA "SI PUO' FARE", C.F. 93033660585, P.I.
17920781006, CON SEDE IN VIA COLLE LA TORRE, 11, PALESTRINA



Modifica statuto

Il 11.07.2026, alle ore 18.00, in Via Colle La Torre, 11, Palestrina (RM), si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Si può fare, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica dello Statuto.

Il Presidente Campoli Daniele dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario Kmita Renata Barbara. Il Presidente constata la presenza degli associati, dichiara che l'assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'ordine del giorno, prevedendone la modifica dello statuto, come richiesto dagli Uffici del Runts, Il Presidente apre la discussione, dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che tutti gli associati sono favorevoli al nuovo Statuto.

Il Presidente dichiara dunque approvato il nuovo statuto associativo che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e imposta di registro, come previsto dall'art. 82, co.3 e co.5 del D.Lgs. n.117/2017.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente atto.

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DI ROMA Ufficio Territoriale di Tivoli
N. 596
Serie 3
Data 13/07/2026
REGISTRATO CON EURO
2026
FINANZIARIA

Il Presidente

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE "SI PUO' FARE APS"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art. 1- Denominazione – Sede e durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo n. 117 del 2017, (da qui in avanti utilizzato come "Codice del Terzo Settore"), e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "SI PUO' FARE" di seguito indicata come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Palestrina (RM), Via della Torre, 11. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Palestrina, non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione intende operare in tutto il territorio nazionale ed internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale ed internazionale sedi secondarie, delegazioni ed uffici staccati.
5. L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o della indicazione di "Associazione di Promozione Sociale".

1. A decorrere dalla avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione della Associazione nella apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento della iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "SI PUO' FARE APS".
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare la indicazione di "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS", negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3 – Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue il fine della tutela della valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente ed attività di animazione creativa e promozione sociale, e attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo delle attività sportive, delle attività di recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo, arti cinematografiche e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale.

2. L'Associazione potrà gestire teatri ed organizzare eventi. Organizzare eventi di beneficenza.
2. L'Associazione persegue, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

3. Essa svolgerà una o più attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate:

- a) Attività di interesse sociale con finalità educative;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del decreto legislativo 22/01/2004 n. 42 e successive modificazioni;
- c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- d) Formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;
- e) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione della attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di diffusione e di promozione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale cui al presente articolo;
- h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- i) servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore;
- j) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in una area economica svantaggiata, situata di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre una esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- k) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- l) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- m) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

- n) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 o) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 p) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 q) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 r) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 s) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
 t) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali alla attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere della assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

TITOLO II

Norme sul rapporto associativo

Art. 4 – Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno della Associazione è ispirato criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi rinominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti della Associazione.

Art. 5 – Associati

1. Sono ammessi a far parte della Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendono collaborare al loro raggiungimento.

2. Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero di Associazioni di promozione sociale.

3. Gli Enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

4. L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 6 – Procedure di ammissione

1. Ai fini della adesione alla Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'Organo deputato a decidere sulla ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dalla Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90gg dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicata al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello alla Assemblea Ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantita in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà, il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti della Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 7- Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative della Associazione, e di parteciparvi.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art. 16, c.2, del presente statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità della Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

- b) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 8 – Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi della Associazione;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - c) aver arrecato alla Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello alla Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in assemblea il diritto al contraddittorio.
4. Fino alla data di convocazione della Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.
5. L'Associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio della Associazione.

Titolo III

Organi sociali.

Art. 9 - Organi della Associazione

1. Sono Organi della Associazione

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) il presidente;
- c) Consiglio Direttivo;
- d) il Vice Presidente;
- e) il segretario;
- f) il tesoriere.

2. La elezione degli organi della Associazione non può in ogni modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 – L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'Organo sovrano della Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. E' ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'assemblea può inoltre essere convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.Nel caso di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione della Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che agli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrebbe dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
7. Le discussioni e le deliberazioni della Assemblea sono riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede della Associazione.

Art. 11. Assemblea ordinaria: competenze e quorum.

1. E' compito della Assemblea ordinaria:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio direttivo;
 - c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
 - e) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione o di esclusione dalla Associazione;
 - f) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento della Associazione;
 - g) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12. Assemblea straordinaria: competenze e quorum.

1. E' compito della Assemblea straordinaria:
 - a) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Per lo scioglimento della Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione della associazione.

Art. 13. L'assemblea degli associati: regole di voto.

1. Ciascun associato ha diritto di voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 12 mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 12 mesi nel libro degli associati possono partecipare alla assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, investito della potestà genitoriale, in rappresentanza dell'associato minorenni, ha diritto di voto.
4. Per le violazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo. Per la elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 14. Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica.

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo Amministrativo della Associazione, è eletto dalla Associazione tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da tre a undici, secondo quanto stabilito dalla Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa la interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 5 anni (cinque) e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 15. Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto.

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 6 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
7. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
8. Le votazioni si effettuano con il voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
9. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 16. Competenze del Consiglio Direttivo.

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della associazione, ed ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre alla approvazione della Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre alla approvazione della Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale da sottoporre alla approvazione della Assemblea;
- d) nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere della Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione alla Associazione e sulla esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento della associazione, da sottoporre alla approvazione della Assemblea;
- g) decidere la eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione della Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare e respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali della associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie alla attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento della associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della associazione.

3. Il Tesoriere si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio direttivo o dal presidente.

Art. 17. Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante della associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il presidente della Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

3. La carica di presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.

4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento della Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni della Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo, conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 18. Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.

La carica di consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte della Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art. 14, c. 2, del presente statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima assemblea ordinaria utile, la quale dovrà svolgersi. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima assemblea ordinaria utile, in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo vigente. Fino alla conferma da parte della Assemblea i Consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del consiglio Direttivo. Fino alla elezione dei nuovi consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 19. L'Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento.

1. L'Organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dalla Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Dalle proprie funzioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede della associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'Organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obbiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno della Associazione.

Art. 20. Competenze dell'Organo di controllo.

1. E' compito dell'Organo di controllo:
 - a) vigilare sulla osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della associazione e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio della osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7 e 8 del Codice del terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare alle riunioni della Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio, ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo.
 2. Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
- L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21. Responsabilità degli Organi sociali.

1. Delle obbligazioni contratte dalla Associazione, rispondono, oltre alla Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'Organo di controllo (qualora nominato), rispondono nei confronti dell'Ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo IV
I libri sociali

Art. 22 – Libri sociali e registri.

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.
 2. L'Associazione deve tenere il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
- Titolo V

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio.

Art. 23. Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio della Associazione è utilizzato per lo svolgimento della attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità precedentemente elencate.
2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a fondatori, associati, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 24. Risorse economiche.

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 25. Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale deve essere approvato dalla Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque in tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede della Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VI

Art. 26. Scioglimento e devoluzione del patrimonio.

1. Lo scioglimento della Associazione è deciso dalla Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla fondazione Italia sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del codice del terzo settore.

Titolo VII

Disposizioni finali.

Art. 27. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano il Codice del terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Palestrina, 11.07.2026



Firme

Compiti Daniele
F. M. R.